

A	SOPRALLUOGO – DOCUMENTAZIONE GARA	
N.	QUESITO	RISPOSTA
1	Si richiede documentazione relativa agli impianti idraulici GARA EUROPA PARK (computo metrico ed elaborati grafici) in quanto non presenti nella documentazione allegata al bando di gara.	Sul sito http://www.sp.camcom.it é stato pubblicato l'intero progetto esecutivo; non vi sono altri documenti oltre a quelli ivi pubblicati.

B	SUBAPPALTABILITA' CATEGORIE SCORPORABILI	
N.	QUESITO	RISPOSTA
1	Impresa in possesso di categoria OG1 in classifica VI ed OG11 in classifica III, chiede se le altre due categorie (OS 13 e OS21) possono essere subappaltabili a ditte in possesso della qualificazione in dette categorie.	Con riferimento specifico alle categorie OS13 e OG11 , si specifica che il concorrente (singolo, consorziato o raggruppato ai sensi dell'art. 34 del Codice) deve essere in possesso di relativa attestazione di qualificazione per ciascuna delle suddette categorie per le classifiche corrispondenti indicate nel bando.
2	Impresa chiede se può partecipare alla procedura di gara in oggetto costituendo A.T.I. verticale composta come segue: CAPOGRUPPO OG1 cl. VII, MANDANTE OS13 cl. III-bis e subappaltare interamente le categorie OG11 e OS21 che sono inferiori al 15% dell'importo di gara.	Tali categorie sono comunque subappaltabili ad impresa in possesso delle relative qualificazioni. Resta fermo, ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del Codice, il limite di cui all'articolo 170, comma 1, del Regolamento, trattandosi, nella fattispecie, di categorie di cui all'articolo 107, comma 2, del Regolamento, di importo singolarmente superiore al quindici per cento. Si applica l'articolo 92, comma 7, del Regolamento.
3	Impresa chiede se è possibile partecipare alla gara in oggetto in questo modo: ATI fra impresa con OG1 classifica IV e OS21 classifica III e impresa con OG1 classifica III e OS21 classifica I subappaltando ad imprese certificate le categorie OS 13 e OG 11. Se non è possibile, si prega di specificare la modalità consentita.	Qualora non in possesso dei requisiti richiesti nel bando per le categorie menzionate, è possibile ricorrere alle modalità previste dalla normativa vigente. Per l'affidamento in subappalto in fase di esecuzione è necessario, inoltre, che il concorrente abbia indicato, all'atto dell'offerta, che intenda ricorrere al subappalto per tali categorie, mediante apposita dichiarazione resa conformemente al <i>"Modello per dichiarazione subappalto – Allegato 4"</i> , predisposto dalla stazione appaltante e compreso nella documentazione di gara messa a disposizione del concorrente sul presente sito web, secondo le modalità di cui al paragrafo 11.1, lettera C., del disciplinare, da inserire nella <i>"Busta A – documentazione amministrativa"</i> , tenuto conto che le medesime categorie sono subappaltabili entro il limite massimo del 30%.
4	Con riferimento alla gara in oggetto siamo a chiedere se la Cat. OS21 di € 228.150,00 che è superiore a € 150.000,00 ma è inferiore al 15% dell'importo totale è da considerarsi interamente subappaltabile a ditta in possesso della qualificazione SOA e quindi rientrante nella categoria prevalente oppure è obbligatoria e quindi in questo caso subappaltabile per il 30% e quindi necessita ATI con ditta qualificata.	Si precisa che l'omissione della predetta dichiarazione relativamente alle categorie in argomento implica che il ricorso al subappalto, per le stesse categorie, non può essere autorizzato.
5	In riferimento alla gara di cui in oggetto, chiediamo se le categorie scorporabili (OS13 - OG11 - OS21) sono completamente subappaltabili, coprendo per intero l'importo con la categoria prevalente OG1, o se è necessario fare ATI.	Con riferimento specifico alla categoria OS 21 , si specifica che il concorrente (singolo, consorziato o raggruppato ai sensi dell'art. 34 del Codice) deve essere in possesso di relativa attestazione di qualificazione per la suddetta categoria per la classifica corrispondente indicata nel bando.
6	Impresa chiede se la cat. OS21 di € 228.150,00 che è superiore a € 150.000,00 ma è inferiore al 15% dell'importo totale è da considerarsi interamente subappaltabile a ditta in possesso della qualificazione SOA e quindi rientrante nella categoria prevalente oppure è obbligatoria e quindi in questo caso subappaltabile per il 30% e quindi necessita ATI con ditta qualificata.	Tale categoria è comunque interamente subappaltabile ad impresa in possesso della relativa qualificazione. Per l'affidamento in subappalto in fase di esecuzione è necessario, inoltre, che il concorrente abbia indicato, all'atto dell'offerta, che intenda ricorrere al subappalto per tale categoria, mediante apposita dichiarazione resa conformemente al <i>"Modello per dichiarazione subappalto – Allegato 4"</i> , predisposto dalla stazione appaltante e compreso nella documentazione di gara messa a disposizione del concorrente sul presente sito web, secondo le modalità di cui al paragrafo 11.1, lettera C., del disciplinare, da inserire nella <i>"Busta A – documentazione amministrativa"</i> .
7	Impresa in possesso delle categoria prevalente OG 1 che copre l'intero importo dell'appalto, nonché delle categorie impiantistiche e classifiche necessarie, chiede se può partecipare alla gara Subappaltando a Ditta avente i requisiti il 100% della categoria specialistica OS13 in classifica IV o necessariamente deve ricorrere all'istituto del RTI elo avvalimento?	Per il concorrente non in possesso di relativa attestazione di qualificazione per la suddetta categoria per la classifica corrispondente indicata nel bando che non avesse specificato, all'atto dell'offerta, il ricorso agli istituti previsti dalla normativa vigente, si precisa che l'omissione della predetta dichiarazione relativamente alla categoria in esame implica la mancanza di qualificazione del concorrente per la categoria OS21 e la conseguente esclusione.

C	REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E RAGGRUPPAMENTI	
N.	QUESITO	RISPOSTA
1	<p>Impresa intende partecipare alla procedura di gara in oggetto costituendo A.T.I. mista composta come segue: OG1 cl. VII: Impresa 1 + Impresa 2 OS 13 cl. III-bis: Impresa 3 OG 11 cl. III: Impresa 4 OS 21 cl. I: Subappalto 100%</p> <p>Si intendono indicare le seguenti percentuali del raggruppamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - OG1 cl. VII Impresa 1: esegue il 51% della OG1 e prende in carico per il subappalto la categoria OS21 100% percentuale ATI. 33,67% - OG1 cl. VII Impresa 2 esegue il 49% della OG1 percentuale ATI. 28,89% - OS 13 cl. III-bis Impresa 3_ Esegue il 100% della lavorazione percentuale ATI. 21,76% - OG 11 cl. III Impresa 4_ Esegue il 100% della lavorazione percentuale ATI. 15,68% <p>Oppure è corretto nel seguente modo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - OG1 cl. VII Impresa 1: esegue il 62% della OG1 e prende in carico per il subappalto la categoria OS21 100%; percentuale ATI: 40,15%) - OG1 cl. VII Impresa 2: esegue il 38% della OG1; percentuale ATI: 22,40% - OS 13 cl. III-bis Impresa 3: esegue il 100% della lavorazione; percentuale ATI: 21,76% - OG 11 cl. III Impresa 4: esegue il 100% della lavorazione; percentuale ATI: 15,68% 	<p>Ai sensi dell'art. 71 del codice, la stazione appaltante è tenuta a fornire informazioni complementari in merito ai capitoli d'onere e documenti complementari.</p> <p>Certamente non rientra negli obblighi della stazione appaltante- che, anzi, se ne deve astenere – fornire consulenza giuridica ai concorrenti o, ancor meno, suggerire ipotesi di composizione di ATI.</p> <p>Pertanto se la richiesta di chiarimenti non fa neppure riferimento gli atti di gara (tra cui il bando ed il disciplinare), non può essere presa in considerazione dalla stazione appaltante.</p> <p>Ad ogni buon conto, si rammenta che le ATI sono regolate dalla vigente normativa di settore, cui questa società si atterrà fedelmente, tra cui l'art. 37 del codice e l'art. 92 del Regolamento di attuazione del codice, norma quest'ultima che di seguito si riporta:</p> <p><i>“1. Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.</i></p> <p><i>2. Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 34, comma 1, lettera d), del codice, i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera e), del codice, ed i soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettera f), del codice, di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del quaranta per cento dell'importo dei lavori; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del dieci per cento dell'importo dei lavori. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo nella percentuale corrispondente alle quote di partecipazione, nel rispetto delle percentuali minime di cui al presente comma. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. [9]</i></p> <p><i>3. Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 34, comma 1, lettera d), del codice, i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera e), del codice, ed i soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettera f), del codice, di tipo verticale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente.</i></p> <p><i>4. Per i soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettera f-bis), del codice, si applicano i commi 1, 2 e 3 rispettivamente nel caso di concorrente singolo, di raggruppamento di tipo orizzontale e di raggruppamento di tipo verticale.</i></p> <p><i>5. Se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui al presente articolo, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.</i></p>
2	<p>Impresa chiede se è possibile partecipare alla gara in oggetto nel seguente modo: ATI fra un'impresa con OG1 classifica IV e OS21 classifica III e un'impresa con OG1 classifica III e OS21 classifica I subappaltando ad imprese certificate le categorie OS 13 e OG 11. Se non è possibile, si prega di specificare la modalità consentita.</p>	<p><i>4. Per i soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettera f-bis), del codice, si applicano i commi 1, 2 e 3 rispettivamente nel caso di concorrente singolo, di raggruppamento di tipo orizzontale e di raggruppamento di tipo verticale.</i></p> <p><i>5. Se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui al presente articolo, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.</i></p>

		<p>6. I requisiti per i progettisti previsti dal bando ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del codice devono essere posseduti dalle imprese attestata per prestazioni di sola esecuzione, attraverso un progettista associato o indicato in sede di offerta in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis, g) e h), del codice, e sono costituiti in rapporto all'ammontare delle spese di progettazione:</p> <p>a) dai requisiti indicati all'articolo 263 qualora l'importo delle spese di progettazione sia pari o superiore a 100.000 euro;</p> <p>b) dai requisiti indicati all'articolo 267, qualora l'importo delle spese di progettazione sia inferiore a 100.000 euro.</p> <p>Le imprese attestata per prestazioni di progettazione e costruzione devono possedere i requisiti di cui alla lettera a) ovvero alla lettera b) attraverso l'associazione o l'indicazione in sede di offerta di un progettista scelto tra i soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis, g) e h), del codice, laddove i predetti requisiti non siano dimostrati attraverso il proprio staff di progettazione.</p> <p>7. In riferimento all'articolo 37, comma 11, del codice, ai fini della partecipazione alla gara, il concorrente, singolo o riunito in raggruppamento, che non possiede la qualificazione in ciascuna delle categorie di cui all'articolo 107, comma 2, per l'intero importo richiesto dal bando di gara o dalla lettera di invito, deve possedere i requisiti mancanti relativi a ciascuna delle predette categorie di cui all'articolo 107, comma 2, e oggetto di subappalto, con riferimento alla categoria prevalente. Resta fermo il limite massimo di subappaltabilità nella misura del trenta per cento fissata dall'articolo 170, comma 1, per ciascuna categoria specialistica prevista dal bando di gara o dalla lettera di invito. Il bando di gara, l'avviso di gara o la lettera di invito, ove prevedano lavorazioni relative ad una o più categorie di cui all'articolo 107, comma 2, di importo non superiore ai 150.000 euro e singolarmente superiore al quindici per cento ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del codice indicano per ciascuna di esse i requisiti di qualificazione ai sensi dell'articolo 90.</p> <p>8. Le imprese qualificate nella I e nella II classifica, non in possesso, ai sensi dell'articolo 63, comma 1, della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono partecipare in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti agli affidamenti di contratti per i quali sia richiesta al concorrente singolo un'attestazione per classifiche superiori.”</p>
3	<p>Impresa attestata SOA per cat. OG1 classifica VIII ma non in possesso della cat. OS13 chiede se per concorrere all'appalto sia sufficiente il possesso della categoria prevalente per l'intero importo della gara (ai sensi dell'art. 92 commi 1 e 7 del DPR 207/2010), consapevole di poter poi utilizzare un limite massimo di subappalto del 30%.</p>	<p>Il possesso dell'attestazione SOA per la categoria OG1 non abilita alla partecipazione alla gara per la categoria OS13.</p>
4	<p>Impresa intende partecipare alla gara in costituenda A.T.I. di tipo misto. Sul bando di gara si parla di A.T.I. orizzontali e/o verticali e sul modello dell'offerta è possibile scegliere se si partecipa in A.T.I. orizzontale o in A.T.I. verticale, ma non è prevista l'opzione dell'A.T.I. mista. Si richiede se è possibile partecipare in A.T.I. di tipo misto.</p>	<p>E' certamente possibile partecipare sotto forma di ATI mista; è ai fini della compilazione del modulo, è sufficiente barrare sia la caselle relativa alle ATI orizzontali, che quella relativa alle ATI verticali.</p>

D	MODULISTICA PER COMPILAZIONE DELL'OFFERTA	
N.	QUESITO	RISPOSTA
1	<p>Per la presentazione dell'offerta economica nel disciplinare si richiede:</p> <ul style="list-style-type: none"> - compilazione allegato 5; - computo metrico di raffronto; - computo metrico aggiornato; - elenco voci integrative. <p>Si fa riferimento anche a lista delle lavorazioni non presente sul sito? si tratta di un errore o altrimenti dove possiamo trovarla? Va inserita nell'offerta economica?</p>	<p>Non è presente alcuna lista delle lavorazioni e forniture; il riferimento contenuto nella documentazione di gara è da intendersi alle voci dell'elenco prezzi.</p>
2	<p>Nell'ambito del ricorso all'avvalimento, impresa ausiliaria ha alle proprie dipendenze un direttore tecnico, come risulta da attestazione SOA, il quale però non risulta inserito nel certificato della camera di commercio che si allegnerà in sede di offerta.</p> <p>Fermo restando che il direttore tecnico produrrà il modello 1bis per i requisiti morali, impresa richiede se l'inserimento del direttore tecnico all'interno del certificato della camera di commercio sia facoltativo e non obbligatorio e quindi non sia causa di esclusione .</p>	<p>La mancata indicazione del direttore tecnico nel Certificato della Camera di Commercio non costituisce causa di esclusione. Infatti - come ritenuto dall' Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture con il parere n. 26 in data 31 gennaio 2008 - nessuna norma impone di comunicare alla Camera di Commercio il nominativo del direttore tecnico.</p> <p>Cordiali saluti</p>
3	<p>In riferimento all'offerta tecnica (Criterio 1, Criterio 2, Criterio 3), la relazione da produrre in massimo dieci pagine è riferita per ogni sub-criterio oppure dieci pagine per ogni criterio?.</p>	<p>Come specificato al paragrafo 11.2.1 <i>Modalità di presentazione</i> del disciplinare di gara, relativamente alla relazione contenente le migliori proposte dal concorrente, l'indicazione "<i>dieci cartelle, formato A4 (ciascuna di una sola facciata)</i>" è riferita ad ognuno dei sub-criteri di cui alla Tabella criteri di valutazione; al medesimo paragrafo è peraltro specificato che detta relazione sia "<i>possibilmente contenuta in dieci cartelle formato A4 (ciascuna di una sola facciata)</i>", intendendo, con ciò, che il numero ed il formato delle cartelle, sia della relazione che degli elaborati eventualmente prodotti a corredo, non costituiscono prescrizioni tassative, restando a scelta del concorrente numero di pagine e formato che risulti tale da rendere comprensibile per la commissione la proposta offerta.</p>
4	<p>In riferimento all'offerta tecnica (Criteri 1, 2, 3, 4), il numero di pagine (dieci) è tassativo? Gli allegati da produrre possono avere formati diversi dall'A4 ed in numero indefinito?</p>	<p>Come specificato al paragrafo 11.2.1 <i>Modalità di presentazione</i> del disciplinare di gara, relativamente alla relazione contenente le migliori proposte dal concorrente, l'indicazione "<i>dieci cartelle, formato A4 (ciascuna di una sola facciata)</i>" è riferita ad ognuno dei sub-criteri di cui alla Tabella criteri di valutazione; al medesimo paragrafo è peraltro specificato che detta relazione sia "<i>possibilmente contenuta in dieci cartelle formato A4 (ciascuna di una sola facciata)</i>", intendendo, con ciò, che il numero ed il formato delle cartelle, sia della relazione che degli elaborati eventualmente prodotti a corredo, non costituiscono prescrizioni tassative, restando a scelta del concorrente numero di pagine e formato che risulti tale da rendere comprensibile per la commissione la proposta offerta.</p>

E	VARIE	
N.	QUESITO	RISPOSTA
1	<p>In merito al punto 8 del disciplinare di gara pag. 8 Impresa chiede delucidazioni in merito alla modalità di calcolo del punteggio in merito all'offerta economica che, secondo una lettura interna parrebbe tradursi nella formulazione $P_i = (R_i/r_{max}) * P_{max}$ dove: P_i = punteggio attribuito all'offerta I esima R_i = ribasso offerto R_{max} = massimo ribasso tra quelli offerti P_{max} = punteggio massimo attribuibile al criterio in esame E' corretta questa interpretazione?</p>	<p>Come specificato nel disciplinare di gara, al paragrafo 8 <i>Criterio di aggiudicazione</i>, l'appalto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 83, comma 1, del Codice, sulla base dei criteri di valutazione inseriti nella tabella di cui al paragrafo successivo e mediante l'applicazione del metodo aggregativo-compensatore di cui all'allegato G del D.P.R. 207/2010 con la seguente formula:</p> $C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$ <p>dove: $C(a)$ = indice di valutazione dell'offerta (a); n = numero totale dei requisiti; W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i); $V(a)_i$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno; \sum_n = sommatoria. I coefficienti $V(a)_i$ sono determinati: a) per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa dell'offerta, attraverso la determinazione dei coefficienti, variabili tra zero e uno, calcolati dai singoli commissari mediante il confronto a coppie, seguendo le linee guida di cui all'allegato G del D.P.R. 207/2010; b) per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa, prezzo, attraverso interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad uno, attribuito ai valori degli elementi offerti più convenienti per la stazione appaltante e il coefficiente pari a zero, attribuito a quelli posti a base di gara.</p> <p>Al punto 11.3 Contenuto della "busta C - offerta economica", sempre del disciplinare di gara, è peraltro specificata la modalità di calcolo del ribasso.</p>
2	<p>Si chiede di conoscere quanto segue: 1. la proprietà Europa Park srl è pubblica o privata? 2. i fondi a copertura dell'appalto, che natura hanno (pubblici o privati)? 3. le categorie scorporabili sono tutte subappaltabili così come prevede il codice appalti?</p>	<p>1. Europa Park s.r.l. è una società a responsabilità limitata, a totale capitale della Camera di Commercio della Spezia; 2. l'opera viene realizzata da una Società il cui capitale è detenuto per il 100% dalla Camera di Commercio, attraverso risorse proprie e ricorso al finanziamento bancario, garantito dalla Camera di Commercio, senza l'intervento di capitale di privati; 3. le categorie scorporabili sono subappaltabili secondo le disposizioni della normativa vigente.</p>
3	<p>Impresa sollecita la pubblicazione sul sito della C.C.I.A.A. di La Spezia dei chiarimenti forniti alle imprese partecipanti alla procedura di gara in oggetto in quanto, in caso di modifiche importanti potrebbero stravolgere completamente il lavoro svolto finora e quindi avere poi successivo tempo nel riorganizzare il tutto. Solo a titolo di precisazione in altre procedure di gara con offerta economicamente vantaggiosa i chiarimenti alle imprese vengono pubblicati sui siti delle stazioni appaltanti ogni settimana, proprio per dare la possibilità alle imprese di modificare e/o aggiornare in "tempo utile" eventuali elaborati grafici, documentazione tecnica ed amministrativa.</p>	<p>Come specificato al paragrafo 14.2 del disciplinare, le informazioni complementari saranno riscontrate direttamente agli interessati e, se di interesse generale, mediante pubblicazione sull'indirizzo internet del committente di cui al punto I.1) del bando, almeno sei giorni prima della scadenza per il termine della presentazione delle offerte (articolo 71 del Codice).</p>